

BVGer D-6240/2020 vom 18. März 2026

Bundesverwaltungsgericht, 2026-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6240_2020

FR: TAF D-6240/2020 du 18 mars 2026

IT: TAF D-6240/2020 del 18 marzo 2026

Regeste

Revoca della qualità di rifugiato

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1

D'ingresso, è opportuno differenziare la presente fattispecie, ovverossia un caso in cui è stata pronunciata dalla SEM la revoca della qualità di rifugiato del ricorrente ammesso provvisoriamente in Svizzera ex art. 83 cpv. 8 LStrI, in cui l'ammissione provvisoria risulta essersi estinta ai sensi dell'art. 83 cpv. 9 LStrI; con quella invece della revoca dell'ammissione provvisoria di cui alle condizioni previste all'art. 84 cpv. 2 LStrI (con o senza relazione con l'art. 83 cpv. 7 LStrI). Invero, nella prima costellazione succitata, l'art. 83 cpv. 9 LStrI dispone in particolare che, l'ammissione provvisoria si estingue con il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi dell'art. 66a o 66abis CP o dell'art. 49a o 49abis del codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS 321.0, di seguito: CPM) o dell'art. 68 LStrI. In tale casistica, l'ammissione provvisoria si estingue ex lege, ed una decisione in tal senso della SEM avrà soltanto un effetto dichiarativo e per sicurezza del diritto, ma non espleterà alcun effetto formatore. In altre parole, allorché la condizione esposta all'art. 83 cpv. 9 LStrI è adempiuta, ovvero il passaggio in giudicato dell'espulsione ai sensi di una

delle disposizioni citate in tale norma, l'ammissione provvisoria decadrà per legge. Ciò comporta che non siano applicabili in tale contesto né le disposizioni relative al caso di rigore ("caso personale particolarmente grave") ex art. 14 cpv. 2 LAsi in relazione all'art. 31 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 [OASA, RS 142.201], o secondo l'art. 84 cpv. 5 LStrI per persone a cui è stata riconosciuta l'ammissione provvisoria e che risiedono da oltre cinque anni in Svizzera, o ancora in analogia con l'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI per persone che sono state ammesse provvisoriamente e che risiedono da meno di cinque anni in Svizzera), né considerazioni in rapporto al principio di proporzionalità (cfr. DTAF 2017 VI/2 consid. 6.2; Progin-Theuerkauf/Gordzielik in: Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH] [ed.], Handbuch zum Asyl-und Wegweisungsverfahren, 3a ed., 2021, p.to 6.2, pag. 310 segg.; Peter Bolzli in: Spescha/Zünd et al., Kommentar Migrationsrecht, 5a ed. 2019, n. 44, pag. 444, ad art. 83 LStrI).

E. 3.2

Ora, tornando alla disamina in oggetto, risulta dagli atti di causa come al ricorrente, con sentenza del (...) febbraio 2019 della (...) sita a L._____, sia tra le altre cose stata comminata l'espulsione giudiziaria ai sensi dell'art. 66a cpv. 1 lett. o CP. Tale sentenza, e con essa anche l'espulsione giudiziaria, è passata in giudicato l(...) aprile 2019 (cfr. in proposito anche supra lett. A.c). Anche la pronuncia dell'espulsione dal territorio svizzero per vent'anni in applicazione dell'art. 66b cpv. 1 CP, di cui alla sentenza del (...) luglio 2023 della (...), è nel frattempo passata in giudicato (cfr. anche supra lett. J.b). Alla luce di quanto già sopra considerato (cfr. consid. 3.1), l'ammissione provvisoria concessa al ricorrente con decisione della SEM del 28 novembre 2008, si è estinta con il passaggio in giudicato dell'espulsione giudiziaria ex art. 83 cpv. 9 LStrI, come del resto comunicato al ricorrente a ragione dall'autorità inferiore con scritto del 25 aprile 2019 (cfr. anche supra lett. A.d). Frattanto, non v'è in tale contesto alcuno spazio per la pronuncia in una decisione, da parte della SEM, dell'allontanamento del ricorrente, rispettivamente dell'analisi se le condizioni inerenti all'esecuzione dell'allontanamento ex art. 83 cpv. 2-4 LStrI non sono più soddisfatte (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-5827/2017 del 5 luglio 2021 consid. 7.7), o ancora del rispetto del principio di proporzionalità. Occorrerà soltanto analizzare, nel caso del ricorrente ove al medesimo era stata riconosciuta la qualità di rifugiato, se le condizioni per un disconoscimento della stessa siano o meno adempiute, e nell'eventualità di una risposta positiva, verificare che un suo rimpatrio non violi il principio di non-respingimento secondo l'art. 5 LAsi. Le considerazioni esposte in tal senso dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. punti 3 seg., pag. 5 seg.), che vanno al di là dell'esame del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, risultano pertanto esulare dall'oggetto della presente disamina. Per tali ragioni, ne discende che i punti del dispositivo della decisione avversata della SEM riferiti alla pronuncia dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. cifre 2 - 4 del dispositivo della decisione impugnata) sono da annullare. Il Tribunale non ritiene però, di dover annullare l'intero provvedimento impugnato per tale motivo, sia per le considerazioni che seguono sia in quanto l'insorgente non ha subito alcun pregiudizio dalle precitate motivazioni presenti nello stesso, poiché ha semmai potuto presentare anche su tali punti, degli argomenti contrari a suo favore. Le argomentazioni ricorsuali inerenti invece alla buona integrazione dell'insorgente su suolo svizzero (cfr. ricorso, p.to 7, pag. 6; osservazioni del 12 dicembre 2025 del ricorrente, p.to 15, pag. 6 seg.) ed i documenti allegati attestanti la stessa (cfr. allegato doc. D alle osservazioni del 12 dicembre 2025), come pure le osservazioni

risultanti dagli scritti del 23 settembre 2021 rispettivamente del 7 dicembre 2021 del rappresentante legale del ricorrente in ordine all'attività lavorativa di quest'ultimo e dei mezzi di prova allegati al primo scritto citato (cfr. sub doc. H e doc. I), risultano nel contesto sopra delimitato irrilevanti, e non verranno quindi trattati oltre dal Tribunale. Ad uguale conclusione si giunge pure per quanto attinente alle argomentazioni presentate dal ricorrente nel suo scritto del 12 dicembre 2025 circa l'ammissibilità, l'esigibilità - anche con riferimento al documento medico prodotto in allegato (cfr. sub doc. C alle osservazioni del 12 dicembre 2025 del ricorrente) - e la possibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, sia relativa alla situazione vigente in Eritrea dal profilo dei diritti dell'uomo, sia con riferimento al suo stato di salute o ancora alla circostanza che un rimpatrio forzato nel detto Paese non sarebbe eseguibile (cfr. p.to 10 segg., pag. 5 segg.). Le stesse, in quanto irricevibili, non verranno trattate oltre.

E. 4.1

Su tali presupposti, di seguito il Tribunale esaminerà se le condizioni per il disconoscimento della qualità di rifugiato siano in casu date.

E. 4.2

Nel fare ciò, come preannunciato nella decisione incidentale del 20 novembre 2025, il Tribunale, ritenendo che siano date le condizioni d'applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi come si vedrà di seguito, valuterà la fattispecie alla luce di tale disposto e non, come invece fatto dalla SEM, nella decisione avversata, analizzando se l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione all'art. 1 sezione C par. 5 Conv. rifugiati si applichino al caso concreto. Il Tribunale opererà pertanto una sostituzione dei motivi. A tal proposito si ricorda che la scrivente autorità non è vincolata né dai motivi esposti dall'autorità inferiore né da quelli del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2), e pertanto può lasciare immutato l'esito di una decisione impugnata, ma adottando un'altra motivazione, concretizzando così il principio "iura novit curia". Se la nuova decisione si basa su disposizioni delle quali le parti non potevano aspettarsi la loro applicazione, sarà necessario dare la possibilità a queste ultime, di prendere dapprima posizione in merito (cfr. Kölz/Häner/Bertschi/Bundi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 4a ed., 2025, n. 154, pag. 58 e n. 1136, pag. 458; Auer/Müller/Schindler, *Kommentar Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG]*, 2a ed., 2019, n. 16 segg., pag. 906 seg. ad art. 62 PA; DTAF 2007/41 consid. 2 con riferimenti citati; nello stesso senso la sentenza del TAF D-7284/2018 del 3 luglio 2019 consid. 7.1 con rif. cit.).

E. 4.3

Nel caso concreto, le parti sono state rese edotte dal Tribunale della possibilità di una sostituzione dei motivi in favore del disposto previsto all'art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi, ed è stata offerta sia alla SEM sia al ricorrente l'opportunità di essere sentiti in merito (cfr. supra lett. L). Poiché il dispositivo e l'esito della decisione impugnata non ne risultano comunque modificati - salvo quanto già sopra osservato al consid. 3 - tale procedere del Tribunale non viola alcuna norma procedurale. Il principio "iura novit curia" ha infatti in specie quale conseguenza che il giudizio sull'impugnativa dell'istanza che statuisce, confermi il risultato corretto - ma con una motivazione erronea - con altre considerazioni giuridiche rispetto all'autorità inferiore.

E. 5.1

In tal senso, la questione a sapere se la SEM avrebbe analizzato in modo specifico il caso del ricorrente e quindi sufficientemente motivato la decisione avversata, come esposto (implicitamente) nel gravame dall'insorgente (cfr. ricorso, p.to 7, pag. 5), può rimanere aperta, in quanto l'analisi del Tribunale porterà su un'altra disposizione legale rispetto a quella esaminata dalla SEM nel provvedimento litigioso.

E. 5.2

Non si può poi seguire il ricorrente, laddove nel suo scritto del 12 dicembre 2025, lamenta un'insufficiente motivazione da parte dell'autorità inferiore della sua presa di posizione del 28 novembre 2025 (cfr. p.to 9, pag. 5 delle osservazioni del 12 dicembre 2025). Invero, come si evince chiaramente dalla stessa, per quanto brevemente, la SEM si è chinata sull'applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi nel caso specifico, non ravvedendo motivi che vi si opporrebbero, come richiesto dal Tribunale nella sua decisione incidentale del 20 novembre 2025. In merito, l'insorgente si è pure potuto esprimere, dimostrando nelle sue articolate osservazioni del 12 dicembre 2025, di avere ben compreso anche quanto motivato e concluso dall'autorità inferiore nella sua presa di posizione del 28 novembre 2025. Frattanto, tale censura formale, deve essere respinta.

E. 6.1

Venendo ora al merito, ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi, la SEM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato se lo straniero ha ottenuto l'asilo o gli è stata riconosciuta la qualità di rifugiato grazie a dichiarazioni false o alla dissimulazione di fatti essenziali. Il contenuto di tale norma corrisponde all'obbligo di collaborare del richiedente l'asilo giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAsi, ovvero di indicare le ragioni della sua domanda d'asilo (cfr. sentenza del TAF D-1349/2022 del 26 settembre 2023 consid. 3.2).

E. 6.2

Le false dichiarazioni o la dissimulazione di fatti essenziali devono essere state causali per il riconoscimento della qualità di rifugiato o per la concessione dell'asilo. La qualità di rifugiato viene di regola disconosciuta allorché le circostanze che hanno condotto al suo riconoscimento non erano date dall'inizio. Pertanto, l'applicazione della norma in questione è limitata alle fattispecie in cui la scoperta, posteriore al riconoscimento della qualità di rifugiato, degli elementi esatti della domanda, avrebbero condotto l'autorità a respingerla. Ne consegue che, l'applicazione di tale norma non si giustifica, malgrado l'esistenza di false dichiarazioni o la dissimulazione di fatti, allorché sulla base degli altri argomenti della domanda, la qualità di rifugiato sarebbe stata comunque riconosciuta all'interessato. In tale situazione, difatti, il risultato della procedura sarebbe stata influenzata su dei punti che non avrebbero comportato la modifica della decisione o del suo giudizio da parte dell'autorità competente al momento del riconoscimento della qualità di rifugiato, malgrado la loro conoscenza, e non invece su degli elementi decisivi (cfr. sentenze del TAF D-1349/2022 precitata consid. 3.3; E-2940/2019 del 21 febbraio 2022 consid. 4.2). Per l'applicazione di tale disposto, è inoltre necessario che lo straniero abbia intenzionalmente fornito delle false indicazioni o dissimulato dei fatti essenziali al fine di ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato (o la concessione dell'asilo); una semplice negligenza non essendo invece sufficiente (cfr. sentenze del TAF D-1349/2022 precitata consid. 3.3; E-2940/2019 succitata consid. 4.3; D-3323/2021 del 26 ottobre 2021 consid. 3.2). Sono essenziali non soltanto i fatti per i quali l'autorità amministrativa pone espressamente dei quesiti al richiedente, bensì pure quelli di cui egli deve sapere che sono determinanti per il

riconoscimento della qualità di rifugiato (o la concessione dell'asilo). L'autorità chiamata a dirimere deve quindi esaminare se, in piena conoscenza di causa, avrebbe preso un'altra decisione al momento del riconoscimento della qualità di rifugiato (o della concessione dell'asilo) al ricorrente (cfr. sentenza del TAF E-2940/2019 precitata consid. 4.3 con ulteriori rif. cit.). L'onere della prova per l'adempimento delle condizioni per il disconoscimento della qualità di rifugiato, è posto a carico delle autorità d'asilo, in quanto esse vogliono trarre delle conseguenze giuridiche dai fatti da provare (cfr. sentenza del TAF D-1349/2022 succitata consid. 3.4 e ulteriori rif. cit.).

E. 6.3

Dalla fine dell'anno 2005, la giurisprudenza svizzera in materia di diserzione e rifiuto di servire nell'ambito del servizio nazionale eritreo, riconosceva che tali atti venivano sanzionati da parte delle autorità eritree in modo smisuratamente severo e questo per motivi politici. Pertanto, l'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, allineandosi alla giurisprudenza resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenza della CorteEDU Said contro Paesi Bassi del 5 luglio 2005, n. 2345/02), aveva riconosciuto che la diserzione e la renitenza fossero considerati come motivi pertinenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006/3 consid. 4.8). Inoltre, la giurisprudenza costante ammetteva da diversi anni che l'uscita illegale dall'Eritrea di persone in età di servire (dagli 11 anni ai 47 anni per le donne, e fino ai 54 anni per gli uomini) ai quali non veniva concesso, in principio, un visto per uscire dal Paese, era ugualmente rilevante per il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga (ex art. 54 LAsi), pure poiché veniva sanzionata in modo estremamente severo, per dei motivi politici, dalle autorità eritree (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 4.1 ; sentenza del Tribunale D-3892/2008 del 6 aprile 2010 consid. 5.3.1; cfr. anche in proposito: Organisation suisse d'aide aux réfugiés [di seguito: OSAR], Analyse des durcissements de la pratique suisse à l'égard de requérant-e-s erythréen-ne-s, 13 dicembre 2018, pag. 5). A partire dal 2014, tuttavia, l'appartenenza alla fascia d'età sopra riconosciuta per non ottenere, in principio, un visto d'uscita dall'Eritrea, non era più sufficiente per constatare che la persona era uscita illegalmente dal precitato Paese, bensì quest'ultima doveva essere resa verosimile (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale D-4787/2013 del 20 novembre 2014 consid. 9).

E. 6.4.1

Tornando al caso in parola, v'è innanzitutto da rammentare che il riconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente, è stato concesso dalla SEM a causa delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso circa il servizio militare e l'espatrio dal suo Paese d'origine, nei verbali d'audizione tenutesi rispettivamente il (...) dicembre 2006 ed il (...) febbraio 2007, pur non concedendo invece l'asilo al ricorrente a causa delle divergenze rilevate nelle sue affermazioni in ordine ai periodi trascorsi in Eritrea. Difatti, nella prima di queste audizioni, egli ha segnatamente asserito che sarebbe nato in F._____ e che avrebbe trascorso soltanto (...) di vita in Eritrea dai nonni dal (...) al (...), dopodiché sarebbe tornato in F._____ non facendo più ritorno in Eritrea, in quanto egli non avrebbe voluto prestare il servizio militare di cui si parlava, ma avrebbe voluto terminare gli studi. Dopo il (...) non avrebbe pertanto più fatto ritorno in Eritrea (cfr. atto A1/9, p.to 3, pag. 1 seg.; p.to 15, pag. 5 seg.). Tuttavia, nel verbale d'audizione successivo, il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni incongruenti rispetto a quanto invece allegato nell'audizione precedente, circa

i periodi in cui egli si sarebbe recato in Eritrea, riferendo di esservi entrato la prima volta nel (...), restandovi per (...), ed in seguito di esserci tornato tutti gli anni per trascorrere un periodo di vacanza con i genitori, che vi avrebbero fatto rientro definitivamente nell'anno (...) (cfr. atto A8/16, p.to 3.1, pag. 6). Avrebbe lasciato l'Eritrea definitivamente soltanto nell'anno (...), recandosi in F. _____ (cfr. atto A8/16, p.to 3.1, pag. 5). Altresì, egli ha allegato di non aver assolto il servizio militare (cfr. atto A8/16, lett. d, pag. 5). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2025 dal ricorrente, l'autorità inferiore si è basata per la presa di decisione del 28 novembre 2008, su di un esplicito asserto dell'insorgente di non aver mai assolto il servizio militare come pure di aver lasciato l'Eritrea malgrado tale obbligo recandosi in F. _____, pur non avendo ricevuta alcuna convocazione per compiere lo stesso né avendo mai avuto alcun problema con le autorità eritree (cfr. atto A8/16, p.to 3.1, pag. 6 seg.; p.to 5.1, pag. 11). In tali circostanze, un congedo formale od una diserzione dal servizio militare, come allegato dall'insorgente in fase ricorsuale (cfr. scritto del 12 dicembre 2025, p.to 3, pag. 2), non entrano chiaramente in linea di conto. Le suddette dichiarazioni rese a verbale dall'insorgente e sulle quali si poggia la decisione della SEM del 28 novembre 2008, si scontrano in modo lampante con i suoi asserti rilasciati successivamente nell'ambito del procedimento penale che ha condotto alla sua condanna e all'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di otto anni nella sentenza della (...) del (...) febbraio 2019 (cfr. in merito supra lett. A.c). Invero, in tale ambito, egli ha dapprima riferito di essere nato e cresciuto in Eritrea e che soltanto all'età di (...) anni si sarebbe trasferito in F. _____; nonché che avrebbe due sorelle che abitano in G. _____, mentre che cinque fratelli ed i genitori risiederebbero in F. _____ (cfr. p.to 4, pag. 8 della sentenza della [...] del [...] febbraio 2019). Salvo poi, nel corso del verbale d'interrogatorio al dibattimento di primo grado, mutare nuovamente le suddette allegazioni, indicando invece il F. _____ come suo paese di nascita e dove vi avrebbe trascorso i suoi primi (...) o (...) anni di vita, prima di giungere in Eritrea dove vi sarebbe rimasto "[...] fino a che ho fatto il servizio militare nel (...)", tornando successivamente in F. _____, dove sarebbe rimasto fino alla fine del (...). Ha altresì aggiunto una sorella che vivrebbe a K. _____, di cui non ne avrebbe fatto menzione invece in precedenza, e riferendosi a due fratelli (e non cinque come nel precedente verbale asserto) che vivrebbero in F. _____ come i suoi genitori (cfr. p.to 5, pag. 8 della sentenza della [...] del [...] febbraio 2019). Si nota inoltre come i precitati asserti riguardo ai famigliari, siano pure parzialmente incoerenti rispetto a quanto dal ricorrente invece affermato nel suo verbale d'interrogatorio del (...) febbraio 2007, dove riferisce di avere tre fratelli e tre sorelle (cfr. A8/16, p.to b, pag. 4). In aggiunta, si rileva ancora come il ricorrente nel verbale d'interrogatorio della (...) del (...), non ha fatto alcuna menzione all'Eritrea, asserendo di essere nato e cresciuto in F. _____ e di esservi andato a scuola fino all'anno (...), lasciando lo stesso nell'anno (...) (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] precitato, pag. 4).

E. 6.4.2

A fronte di tali e tante divergenze sia sui periodi trascorsi nel suo Paese d'origine o meno, sia su elementi importanti della sua biografia, sia ancora e soprattutto circa l'adempimento o meno del servizio militare, al contrario di quanto affermato dall'insorgente nel suo scritto del 12 dicembre 2025, è palese che le dichiarazioni da lui rilasciate successivamente all'emissione della decisione dell'autorità inferiore del 28 novembre 2008, portino su degli elementi essenziali, e per nulla marginali, che mettono in dubbio la verosimiglianza dell'intera narrazione dell'insorgente, anche ed in particolare sui motivi d'asilo che

l'avrebbero condotto all'espatrio, quest'ultimo perdendo ogni credibilità. Non vi è alcun dubbio che l'autorità inferiore non avrebbe riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente, se avesse avuto conoscenza di tali dichiarazioni successive dell'insorgente, essendo che le stesse intaccano fortemente la credibilità di tutti gli asserti resi da costui in precedenza. Al contrario poi di quanto affermato dal ricorrente nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2025, non è verosimile che egli non abbia reso consapevolmente ed intenzionalmente delle dichiarazioni inesatte dinanzi alla SEM, sia in merito al mancato svolgimento del servizio militare sia delle problematiche - che si rimarca sono rimaste del tutto generiche e vaghe - che avrebbe avuto per espatriare dall'Eritrea a causa di ciò, conoscendo sicuramente la prassi della SEM all'epoca, per la concessione della qualità di rifugiato (e dell'asilo) ai richiedenti eritrei usciti illegalmente dal loro Paese d'origine e che avevano disertato o erano in età di prestare il servizio militare obbligatorio. Invero, non v'è traccia di alcun timore, o di difficoltà linguistiche o psicologiche, segnalate per la prima volta nello scritto del 12 dicembre 2025 (cfr. p.to 5, pag. 3), dell'insorgente nell'ambito dei verbali resi dinanzi all'autorità inferiore (cfr. atti A1/9 e A8/16), dove il ricorrente ha affermato di aver compreso bene l'interprete presente, nonché che le dichiarazioni rilasciate nel verbale corrispondessero alle sue allegazioni, che gli erano state ritradotte prima dell'apposizione della firma da parte dello stesso, senza che egli aggiungesse alcuna nota o dichiarazione in proposito (cfr. atti A1/9, p.to 23, pag. 7; A8/16, p.to 5.3 e 5.4, pag. 11). Frattanto tale spiegazione, del tutto generica e non supportata da alcun elemento concreto e fondato, appare essere meramente pretestuosa, e non è atta a ribaltare la conclusione precedente circa la consapevolezza e l'intenzionalità del ricorrente nel rendere delle allegazioni false e dissimulando dei fatti essenziali durante la sua procedura d'asilo. Peraltro, si osserva come il ricorrente, neppure nel suo scritto del 12 dicembre 2025, riferisce maggiori dettagli riguardo al suo vissuto, né prende posizione in maniera chiara e netta circa quali affermazioni, a mente sua, da lui rilasciate in corso di procedura, sarebbero da ritenere verosimili, suffragandole con degli elementi concreti e fondati e/o con dei mezzi di prova. Anzi, se nel suo ricorso egli sostiene la tesi che lui si sia sottratto al servizio militare obbligatorio; nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2025, egli con delle argomentazioni del tutto generiche in proposito, non specifica quale tesi sposerebbe malgrado ne avesse avuto ampia possibilità, facendo planare ancora maggiori dubbi circa la veridicità dei suoi asserti. Ne discende quindi che, essendo rimessa in discussione la credibilità dell'integralità del racconto reso dall'insorgente, non si può escludere in alcun modo neppure che egli sia stato definitivamente congedato o esonerato dal servizio militare eritreo, e quindi che lui non debba temere alcuna sanzione o trattamento inumano o degradante nel caso di un suo ritorno in patria, e questo anche prendendo in considerazione la giurisprudenza di questo Tribunale in materia di diserzione e renitenza nell'ambito del servizio nazionale eritreo in vigore dalla fine dell'anno 2005 (cfr. supra consid. 6.3), e quindi al momento della pronuncia della decisione della SEM del 28 novembre 2008. Essendo poi che l'espatrio illegale era stato riconosciuto dalla SEM in rapporto ai suoi asserti relativi all'obbligo di adempimento del servizio militare, ed alla sua età in quanto persona in età di servire (cfr. supra consid. 6.3), non si possono seguire le motivazioni esposte dal ricorrente nel suo scritto del 12 dicembre 2025, che ritiene come, anche facendo astrazione della questione se il ricorrente avesse o meno adempiuto al servizio militare, gli sarebbe stata riconosciuta la qualità di rifugiato a causa del suo espatrio illegale (cfr. p.to 4, pag. 3 e p.to 7, pag. 4 dello scritto del 12 dicembre 2025). Inoltre, visto che l'intera narrazione del ricorrente è stata posta in dubbio in ragione dei suoi asserti incoerenti ed incongruenti, anche le circostanze

del suo espatrio - che peraltro egli non ha mai specificato rimanendo del tutto vago e non asserendo mai di essere espatriato illegalmente (cfr. atti A1/9, p.to 15, pag. 5 seg.; A8/16, p.to 3.1, pag. 5 seg.) - risultano essere del tutto inverosimili.

E. 6.4.3

Riassumendo, il ricorrente ha intenzionalmente ingannato la SEM, rilasciando delle false dichiarazioni e dissimulando dei fatti essenziali, al fine di ottenere il riconoscimento della qualità di rifugiato. Tali dichiarazioni e fatti sono inoltre stati causali al riconoscimento della qualità di rifugiato al medesimo da parte della SEM, che non avrebbe concesso lo statuto di rifugiato allo stesso, se fosse stata a conoscenza degli asserti del ricorrente resi successivamente alla pronuncia della decisione del 28 novembre 2008 dal ricorrente. Pertanto, nella misura in cui le condizioni dell'art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi sono realizzate, è a ragione che la SEM ha pronunciato il disconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente.

E. 6.5

Infine, anche dal profilo del principio di non-respingimento, ritenuta la situazione concreta del ricorrente - il quale non ha segnatamente mai interessato le autorità eritree prima del suo espatrio - e le sue allegazioni inverosimili, nonché tenuto conto anche della giurisprudenza aggiornata in materia di espatrio illegale e di coscrizione dello scrivente Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 consid. 5.1; D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 11-13, in particolare consid. 13.4; E-3822/2019 del 28 ottobre 2020; DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5 segg.), la quale non viene in alcun modo messa in dubbio dalle allegazioni e dai mezzi di prova per lo più generici presentate rispettivamente prodotti in fase ricorsuale dal ricorrente, non si ravvede alcuna violazione del suddetto principio.

E. 7

Pertanto, alla luce delle motivazioni che precedono, le condizioni per il disconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, in virtù dell'art. 63 cpv. 1 lett. a LAsi, sono in specie adempiute.

E. 8

Ne consegue che la decisione della SEM del 9 novembre 2020 va confermata per quanto concerne il disconoscimento della qualità di rifugiato al ricorrente ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. cifra 1 del dispositivo), ed il ricorso respinto. Per quanto concerne invece le cifre 2-4 del dispositivo della decisione della SEM, come già sopra considerato (cfr. consid. 3.2), le stesse sono annullate. In tal senso, limitatamente alla questione della pronuncia e dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorso è accolto, nella misura della sua ricevibilità (cfr. supra consid. 3.2).

E. 9.1

Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte pari alla metà, ovvero di CHF 375.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato dal ricorrente in data 23 dicembre 2020.

E. 9.2.1

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota; in difetto, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

E. 9.2.2

Nel caso concreto, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili parziali - limitata alla questione della pronuncia e dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. supra consid. 8) - è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 800.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 9 cpv. 1 TS-TAF, 10 cpv. 1 e cpv. 2 TS-TAF; art. 11 cpv. 1 TS-TAF).

E. 10

La presente decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.